

Ministero della Giustizia		
Tribunale di SIRACUSA		
Data		
4317/V	02/07/2018	
Partizione	Classe	Avvisi
10	1	
Fascicolo	Sottofascicolo	
181/18		



TRIBUNALE di SIRACUSA

COMITATO ALBO (ART. 14 DISP.ATT.C.P.C.)

Composto dai signori:

dott. Antonio Maiorana – Presidente del Tribunale

dott. Fabio Scavone – Procuratore Aggiunto della Repubblica

dott. Vincenzo Bosco – Delegato del Presidente dell'Ordine dei Medici di Siracusa

Visto l'art. 15 L. n. 24/2017;

vista la risoluzione del Consiglio Superiore della Magistratura del 25.10.2017;

visto il protocollo d' intesa del 24.05.2018 tra il Consiglio Superiore della Magistratura, il Consiglio Nazionale Forense e la Federazione Nazionale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri ;

visto l'art. 16 del protocollo suindicato inerente le raccomandazioni per la prima attuazione di detto protocollo;

COMUNICA

a tutti gli iscritti all'albo dei consulenti tecnici di cui all'art. 13 disp. att. c.p.c., per la parte relativa alle professioni sanitarie, che in ossequio alla previsione di cui all'art. 15 L. n. 24/2017 occorre indicare e documentare le specializzazioni degli iscritti esperti in medicina;

RICHIEDE

a tutti gli esperti in medicina iscritti nell'albo suindicato di confermare, o meno, la volontà di restare iscritti, presentando - nel caso di riconferma - entro il 15 settembre 2018 apposita istanza presso la segreteria della presidenza del Tribunale e comunicando contestualmente tutte le informazioni di cui agli artt. 6 e 7 del protocollo summenzionato

g.

(il cui testo si allega alla presente), ai fini di potere valutare la “speciale competenza” di cui all’art. 15 disp. att. c.p.c. in ossequio a quanto previsto in seno al protocollo.

Siracusa 2 luglio 2018

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

dr. Antonio Maiorana

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'A' followed by a vertical line that curves at the bottom.

B.DS

Ministero della Giustizia		
Tribunale di CASSAZIONE		
N. 4115/E	Data 30/5/18	
Partizione 10	1	Allegati
Esattoria 181/18	Sottosistema	



Es	Roma	30/05/2018
	Protocollo	P 9435/2018

Pl

Consiglio Superiore della Magistratura

Nella risposta si prega di indicare il numero di protocollo di riferimento, nonché il medesimo oggetto contenuto nella presente nota.

Al Dipartimento
dell'Organizzazione Giudiziaria
del Ministero della Giustizia
ROMA

Ill.mo sig. Primo Presidente
della Corte di Cassazione
ROMA

Ill.mo sig. Procuratore Generale
della Repubblica presso
la Corte di Cassazione
ROMA

Ill.mi sigg.ri Presidenti
delle Corti di Appello
LORO SEDI

Ill.mi sigg.ri Procuratori Generali
della Repubblica presso
le Corti di Appello
LORO SEDI

Ill.mi sigg.ri Presidenti
dei Tribunali
LORO SEDI

Ill.mi sigg.ri Procuratori
della Repubblica presso
i Tribunali
LORO SEDI

Ill.mi sigg.ri Presidenti
dei Tribunali per i Minorenni
LORO SEDI

Ill.mi sigg.ri Procuratori
della Repubblica presso
i Tribunali per i Minorenni
LORO SEDI


B. DS

<i>Csm</i>	Roma	30/05/2018
	Protocollo	P 9435/2018



Al Consiglio Nazionale Forense
via del Governo Vecchio, n. 3
ROMA

Alla Federazione Nazionale dei Medici
Chirurghi e degli Odontoiatri
Via Ferdinando di Savoia, n. 1
ROMA

OGGETTO: Pratica num. 209/VV/2017. Protocollo d'intesa tra Consiglio Superiore della Magistratura, Consiglio Nazionale Forense, Federazione Nazionale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri per l'armonizzazione dei criteri e delle procedure di formazione degli albi dei periti e dei consulenti tecnici ex art. 15, l. 8 marzo 2017, n. 24.

Comunico che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 11 aprile 2018, ha adottato la seguente delibera:

Relazione illustrativa

La nuova disciplina della responsabilità degli esercenti le professioni sanitarie, introdotta con la legge 8 marzo 2017, n. 24, prevede che i periti e i consulenti tecnici, nominati dall'autorità giudiziaria nei procedimenti civili e penali volti all'accertamento di tale responsabilità, siano scelti all'interno degli albi tenuti dai Tribunali ai sensi dei codici di procedura civile (artt. 13 ss. disp.att. c.p.c.) e di procedura penale (artt. 67 ss. n.att. c.p.p.), per la cui formazione, con riferimento agli iscritti esperti in medicina, il legislatore detta nuovi criteri (art. 15, l. 24/2017).

A fronte di tali previsioni legislative e dell'interesse manifestato dalla comunità professionale medica nei confronti della loro attuazione, il Consiglio superiore della magistratura ha rilevato l'opportunità che la revisione sistematica imposta dalla legge sia svolta dai Tribunali in base a standard e modalità omogenei a livello nazionale e ha avviato, attraverso la Settima Commissione, l'elaborazione di linee guida a questo scopo.

In considerazione della composizione mista dei Comitati che, ai sensi dei codici di rito (artt. 14 disp.att. c.p.c. e 68 n.att. c.p.p.), sono responsabili della tenuta degli albi presso ciascun Tribunale, il Consiglio superiore ha operato in stretta collaborazione con il Consiglio nazionale forense (CNF) e la Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri (FNOMCeO), giungendo all'approvazione della risoluzione del 25 ottobre 2017.

Quest'ultima ha individuato quale strumento principale per la armonizzazione della metodologia di revisione degli albi la conclusione di un protocollo d'intesa tra il Consiglio superiore, il CNF e la FNOMCeO, recante linee guida destinate al recepimento in protocolli locali stipulati dai soggetti competenti a livello circondariale.

Il protocollo, che è aperto all'adesione di ulteriori enti rappresentativi a livello nazionale delle altre professioni interessate, è stato elaborato in base agli esiti dell'attività che il gruppo di lavoro costituito dal Consiglio superiore con la collaborazione di CNF e FNOMCeO ha svolto preliminarmente e successivamente alla risoluzione del 25 ottobre 2017, nonché grazie al costante confronto tra il gruppo e la Settima Commissione.

Esso risponde, in particolare, all'esigenza ampiamente emersa in fase di istruttoria di adottare di parametri qualitativamente elevati per la revisione e la tenuta degli albi, affinché, in tutti i


B. DS

<i>Csm</i>	Roma	30/05/2018
	Protocollo	P 9435/2018



procedimenti civili e penali che richiedono il supporto conoscitivo delle discipline mediche e sanitarie, le figure del perito e del consulente tecnico siano in grado di garantire all'autorità giudiziaria un contributo professionalmente qualificato e adeguato alla complessità che connota con sempre maggiore frequenza la materia.

In questa direzione, il protocollo detta specifiche raccomandazioni relative: all'attività dei Comitati circondariali (art. 2); alla struttura interna degli albi (art. 3) in relazione alle professioni ivi rappresentate (artt. 4 e 5); ai criteri di valutazione della speciale competenza (art. 6), alle informazioni relative agli iscritti (art. 7); alle procedure di iscrizione (art. 8) e di revisione triennale (art. 9); agli obblighi informativi degli iscritti (art. 10); all'accessibilità degli albi a livello distrettuale e ultradistrettuale e all'infrastruttura informatica volta a garantire, insieme a tale accessibilità, anche la funzionalità della tenuta degli albi medesimi (art. 11); alla pubblicità degli albi (art. 12); ai controlli volti a sorvegliare la verità e la qualità delle informazioni contenute negli albi (art. 13); all'adesione al protocollo nazionale e alla stipula di quelli locali (artt. 14 e 15); alle procedure e ai tempi per la prima attuazione del protocollo nazionale, il monitoraggio della medesima e il coordinamento con i procedimenti di revisione eventualmente già avviati a livello circondariale (artt. 16, 17 e 18).

Su queste premesse, il Consiglio

delibera

di approvare l'allegato protocollo.

■ SEGRETARIO GENERALE
(Paola Piraccini)





CNF Consiglio
Nazionale
Forense



**Dichiarazione congiunta relativa all'art. 11
del Protocollo d'intesa tra Consiglio Superiore della Magistratura, Consiglio Nazionale Forense,
Federazione Nazionale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri per l'armonizzazione dei criteri e delle
procedure di formazione degli albi dei periti e dei consulenti tecnici ex art. 15, l. 8 marzo 2017, n. 24**

1. Le Parti concordano circa la necessità di programmare congiuntamente il percorso di elaborazione del software informatico di cui all'art. 11 del Protocollo.
2. A tal fine, esse rilevano altresì la necessità di coinvolgere il Ministero della Giustizia e la competente Direzione generale per i sistemi informativi e automatizzati, affinché la costruzione del software volto all'informatizzazione dell'albo e dei fascicoli personali degli iscritti tenga conto delle esigenze di accessibilità e agevole utilizzabilità da parte degli uffici giudiziari, di sicurezza dei dati registrati, nonché di eventuale interfacciabilità dell'applicativo con le anagrafi tenute dagli ordini professionali ai fini delle attività di controllo e di supporto all'istruttoria previste nel Protocollo.
3. Il percorso di elaborazione del software, inoltre, dovrà considerare l'esigenza che esso renda funzionali le procedure telematiche di inoltramento delle domande di iscrizione e delle informazioni richieste ai fini degli aggiornamenti periodici previsti nel Protocollo.
4. Alla luce di tali esigenze e in ragione della necessità di implementare uno strumento dalle funzionalità articolate che sarà possibile individuare puntualmente lungo il percorso di elaborazione dello stesso, le Parti convengono di rimettere ad apposito accordo la realizzazione, le caratteristiche del software e la quantificazione dei costi complessivi di produzione del medesimo.
5. Come stabilito dall'art. 17 del Protocollo, il percorso di elaborazione del software potrà essere avviato con il supporto del tavolo tecnico previsto alla medesima disposizione, opportunamente integrato a tal fine con i rappresentanti che il Ministero della Giustizia intenderà designare.
6. Le Parti si impegnano a tenere la prima riunione del tavolo tecnico, avente all'ordine del giorno il percorso di elaborazione del software, entro un mese dalla sottoscrizione del Protocollo.

Roma, **24 MAG. 2018**

Il Presidente della Federazione
Nazionale degli Ordini dei
Medici Chirurghi e degli Odontoiatri
Dot. Filippo Anelli

Il Presidente del Consiglio
Nazionale Forense
Avv. Andrea Muscherini

Il Vicepresidente del Consiglio
Superiore della Magistratura
On. Avv. Giovanni Legnini



CNF Consiglio
Nazionale
Forense



Protocollo d'intesa tra Consiglio Superiore della Magistratura, Consiglio Nazionale Forense, Federazione Nazionale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri per l'armonizzazione dei criteri e delle procedure di formazione degli albi dei periti e dei consulenti tecnici ex art. 15, l. 8 marzo 2017, n. 24.

Il Consiglio Superiore della Magistratura (CSM), con sede in Roma, piazza Indipendenza, n. 6,

il Consiglio Nazionale Forense (CNF), con sede in Roma, via del Governo Vecchio, n. 3,

la Federazione Nazionale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO), con sede in Roma, Ferdinando di Savoia, n. 1,

di seguito collettivamente denominate Parti,

visto l'articolo 15 della legge 8 marzo 2017, n. 24, il quale, in funzione della disciplina riguardante la responsabilità civile e penale degli esercenti le professioni sanitarie contenuta nella legge medesima, prevede nuovi criteri per la formazione e l'aggiornamento degli albi dei periti e dei consulenti tecnici tenuti dai Tribunali ai sensi dei codici di procedura civile (artt. 13 ss. disp.att. c.p.c.) e di procedura penale (artt. 67 ss. n.att. c.p.p.);

considerata la conseguente necessità che i Tribunali diano seguito a una revisione sistematica di detti albi conformemente ai nuovi criteri;

considerata l'esigenza, ampiamente emersa nell'istruttoria svolta dal CSM e significativamente espressa dalle altre Parti, di assicurare, attraverso l'attuazione della legge n. 24/2017, l'adozione di parametri qualitativamente elevati per la revisione e la tenuta degli albi, affinché, in tutti i procedimenti civili e penali che richiedono il supporto conoscitivo delle discipline mediche e sanitarie, le figure del perito e del consulente tecnico siano in grado di garantire all'autorità giudiziaria un contributo professionalmente qualificato e adeguato alla complessità che connota con sempre maggiore frequenza la materia;

considerata la conseguente opportunità che detta revisione avvenga da parte dei Tribunale in base a standard e modalità omogenei a livello nazionale i quali, in ragione della composizione dei Comitati di cui agli artt. 14 disp.att. c.p.c. e 68 n.att. c.p.p., siano altresì condivisi tra le Parti;

vista la risoluzione del CSM del 25 ottobre 2017, la quale, in ragione delle considerazioni qui assunte in premessa, ha individuato quale strumento principale per la armonizzazione della metodologia di revisione degli albi la conclusione di un protocollo d'intesa tra il Consiglio Superiore e le altre Parti, recante linee guida destinate al recepimento in protocolli locali stipulati dagli organi competenti a livello di circondario;

tenuto conto dell'attività che il gruppo di lavoro costituito dalle Parti ha svolto preliminarmente e successivamente alla risoluzione del 25 ottobre 2017 e del costante confronto tra il gruppo e la VII Commissione del CSM;

stipulano il seguente protocollo d'intesa, convenendo su quanto segue.

Articolo 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente protocollo intende promuovere e orientare la revisione degli albi dei periti e dei consulenti tecnici presso i Tribunali attraverso linee guida coerenti con le disposizioni della legge n. 24/2017, capaci di armonizzare i criteri e le modalità della revisione e della successiva tenuta a regime degli albi stessi, in base a standard condivisi a livello nazionale.
2. Il protocollo risponde, in particolare, all'esigenza di adottare di parametri qualitativamente elevati per la revisione e la tenuta degli albi, affinché, in tutti i procedimenti civili e penali che richiedono il supporto conoscitivo delle discipline mediche e sanitarie, le figure del perito e del consulente tecnico siano in grado di garantire all'autorità giudiziaria un contributo professionalmente qualificato e adeguato alla complessità che connota con sempre maggiore frequenza la materia.
3. Le Parti si impegnano a favorire il recepimento delle presenti linee guida nei protocolli locali di cui all'articolo 15.

Articolo 2 - Comitato Albo

1. In attesa che il legislatore ridisciplini la normativa prevedendo una composizione omogenea, nel settore civile e in quello penale, del Comitato che ai sensi dei codici di rito (artt. 14 disp.att. c.p.c. e 68 n.att. c.p.p.) è competente per la tenuta degli albi circondariali, costituisce buona prassi organizzativa quella di programmare l'attività del Comitato convocando l'organismo, in entrambe le formazioni, in un'unica seduta, al fine di predisporre, in una fase iniziale, le deliberazioni che riguardano indifferentemente i settori civile e penale, le quali possono successivamente essere adottate separatamente da ciascuna delle due formazioni secondo la rispettiva competenza e composizione
2. Al fine di consentire un regolare svolgimento delle attività, si raccomanda altresì che il Comitato si doti di una programmazione del proprio lavoro, prestabilendo la periodicità delle proprie sedute, che dovrebbe essere almeno semestrale.



Articolo 3 – Struttura dell'albo

1. Condizione di base per consentire sia una razionale revisione degli albi circondariali, sia l'accessibilità degli stessi a livello distrettuale e nazionale, è l'adozione di una struttura interna standardizzata di tali albi, a partire dalla specificazione delle professioni ivi registrate. A tal fine è raccomandabile prendere a riferimento l'elenco delle professioni sanitarie riconosciute e vigilate dal Ministero della salute, rilevante anche ai fini del sistema di educazione continua in medicina (secondo l'anagrafe tenuta dal Consorzio Gestione Anagrafica Professioni Sanitarie - CoGeAPS).
2. Benché l'intervento sugli albi oggetto del presente protocollo riguardi precipuamente l'ambito delle professioni sanitarie, va considerato che questo non esaurisce il novero dei profili di competenza tecnica e scientifica rilevanti nei procedimenti ove insorgono questioni di tutela della salute umana e ambientale. Da un lato, infatti, esistono profili generali che trovano solo parziale e specifica collocazione tra le professioni sanitarie (es. i biologi e i chimici tra i tecnici sanitari di laboratorio biomedico), dall'altro, esistono esperti di discipline più o meno indirettamente rilevanti per le finalità di tutela della salute ma esorbitanti le competenze delle professioni sanitarie (es. fisica, geologia, farmacoeconomia, ecc.). In considerazione di questa circostanza, è raccomandabile, nell'ambito della revisione a livello circondariale, tenere conto anche di questi ulteriori profili professionali e tecnico-scientifici. Analoga attenzione dovranno avere le Parti nel promuovere, ai sensi dell'articolo 11, la costruzione del software informatico che sarà posto nelle disponibilità dei Tribunali per la tenuta degli albi e che dovrà adeguarsi alla circostanza poc'anzi rilevata.

Articolo 4 – Specializzazioni mediche

1. L'art. 15, comma 2, della l. 24/2017 stabilisce che negli albi dei periti e consulenti tecnici «devono essere indicate e documentate le specializzazioni degli iscritti esperti in medicina». Ai fini dell'omogeneità degli albi, si raccomanda l'introduzione di due sezioni rispettivamente dedicate alla professione medico-chirurgica e alla professione medico-odontoiatrica, che indichino al proprio interno le diverse specializzazioni, per le quali è opportuno prendere a riferimento, indicativo e non esaustivo, quelle corrispondenti alle scuole individuate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca (attualmente indicate nel d.m. 4 febbraio 2015).
2. Benché la qualifica di medico di medicina generale venga conseguita alla conclusione di un percorso di formazione regionale differente da quello universitario delle scuole di specializzazione, è raccomandabile includere questo profilo professionale tra le "specializzazioni" ai sensi del predetto art. 15, comma 2, affinché il giudice possa avvalersi, quando lo richieda la peculiare natura delle questioni tecniche poste dal procedimento, di esperti qualificati in questo ambito dell'assistenza sanitaria.



3. Considerato che alcune specializzazioni possono trovare una migliore identificazione attraverso differenti "sotto-categorie", le Parti si impegnano a promuovere un confronto con le società scientifiche riconosciute, ai sensi dell'art. 5, l. 24/2017, dal Ministero della salute al fine di segnalare quali specializzazioni potrebbero richiedere queste ulteriori specificazioni, anche nella prospettiva della redazione di un glossario posto nelle disponibilità dei Tribunali, che sia d'ausilio ai Comitati per la tenuta degli albi e ai singoli magistrati per la scelta degli esperti iscritti. Il predetto confronto può essere funzionale anche a prendere in considerazione profili professionali non strettamente corrispondenti a singole specializzazioni e ciononostante meritevoli di essere segnalati all'attenzione del giudice mediante l'inclusione tra quelli individuati all'interno dell'albo.

Articolo 5 - Professioni non mediche

1. In considerazione dell'art. 15, comma 3, della l. 24/2017, ove è stabilito che negli albi dei periti e consulenti tecnici deve trovare spazio «un'idonea e adeguata rappresentanza di esperti delle discipline specialistiche riferite a tutte le professioni sanitarie», il presente protocollo d'intesa è aperto all'adesione degli Ordini rappresentativi delle altre professioni sanitarie.
2. A seguito della loro adesione, che potrà avvenire ai sensi dell'art. 14, le predette organizzazioni potranno contribuire a individuare, eventualmente attraverso elenchi ricognitivi relativi da allegare al protocollo, le specializzazioni che riguardano la professione di riferimento.

Articolo 6 – Valutazione della speciale competenza

1. I codici di rito (art. 15 disp. att. c.p.c; art. 69 disp. att. c.p.p.) indicano quale requisito principale per l'iscrizione agli albi, accanto a quelli di onorabilità, quello della "speciale competenza".
2. La "speciale competenza" non si esaurisce di norma nel mero possesso del titolo di specializzazione, ma si sostanzia nella concreta conoscenza teorica e pratica della disciplina, come può emergere sia dal curriculum formativo e/o scientifico sia dall'esperienza professionale del singolo esperto.
3. Il presente protocollo si propone quindi di indicare elementi di valutazione della speciale competenza, ulteriori rispetto al titolo di specializzazione, al fine sia di favorire un'adeguata valutazione da parte dei singoli Comitati circondariali sia, prima ancora, di indirizzare ogni esperto nell'allegazione di tutti gli opportuni elementi in sede di compilazione della domanda di iscrizione/riconferma all'albo.
4. Tali elementi di valutazione possono individuarsi:



- a) nell'esercizio della professione nella rispettiva disciplina per un periodo minimo, successivo al conseguimento del titolo di specializzazione, che, orientativamente, dovrebbe essere non inferiore ai 5 anni;
 - b) nel possesso di un adeguato curriculum formativo post-universitario nella rispettiva disciplina, indicante sia i corsi di livello universitario o assimilato, sia i corsi di aggiornamento rilevanti ai soli fini del circuito ECM, nonché le eventuali attività di docenza;
 - c) nel possesso di un adeguato curriculum professionale, indicante le posizioni ricoperte e le attività svolte nella propria carriera professionale (a titolo esemplificativo: ruoli svolti, datori di lavoro, strutture ove si è prestato servizio, tipi e aree di attività praticate, attività di consulenza professionale svolta presso imprese ecc.);
 - d) nell'eventuale possesso di un curriculum scientifico, indicante attività di ricerca e pubblicazioni, oltre all'iscrizione a società scientifiche;
 - e) nell'eventuale possesso di riconoscimenti accademici o professionali o di altri elementi che possono connotare l'elevata qualificazione del professionista.
5. È raccomandabile che tali elementi di valutazione vengano considerati in concorso tra loro, assegnando una priorità relativa al periodo di minimo di esercizio della professione di cui al precedente comma 4, lett. a); la carenza di tale elemento dovrebbe orientare al rigetto della domanda, a meno che essa venga compensata dalla particolare qualità del profilo professionale emergente dagli altri elementi di valutazione;
6. Nel caso in cui la specializzazione comprenda lo svolgimento di attività chirurgica, si raccomanda di considerare, ai fini della valutazione della speciale competenza, l'effettivo svolgimento della stessa, documentato da ogni candidato in modo da far emergere branche e tipi degli interventi sui quali si è maturata esperienza, nonché in modo da offrire al Comitato elementi relativi al consolidamento di tale esperienza.
7. In considerazione delle peculiarità del percorso di specializzazione dei medici legali, specificamente volto a fornire competenze funzionali alla collaborazione tecnica con l'amministrazione della giustizia e con gli operatori forensi, e tenuto conto anche della presenza necessaria di questa figura nei procedimenti concernenti la responsabilità sanitaria ai sensi dell'art. 15, l. 24/2014, appare adeguato che, in questo caso, non sia mai richiesto il periodo minimo di esercizio della professione di cui al precedente comma 4, lett. a), restando invece fermi gli altri elementi di valutazione della speciale competenza.
8. In considerazione delle peculiarità del percorso di specializzazione e del profilo di competenza dei medici di medicina generale, appare adeguato che in questo caso il periodo minimo di esercizio della professione di cui al precedente comma 4, lett. a), sia stabilito in dieci anni successivi al completamento del percorso, restando inoltre fermi gli altri elementi di valutazione della speciale competenza.
9. In considerazione delle peculiarità del percorso di formazione e del profilo di competenza dei medici odontoiatri, appare adeguato che, nel caso in cui non sia



posseduto un titolo di specializzazione *post lauream*, il periodo minimo di cui al precedente comma 4, lett. a), sia stabilito in dieci anni dal conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione medico-odontoiatrica.

10. È buona prassi che gli elementi di valutazione della speciale competenza di cui al comma 4 siano forniti da ogni candidato in sede di compilazione del modulo di iscrizione/riconferma all'albo, nel quale dovrà altresì essere obbligatoriamente presente, ai sensi dell'art. 15, comma 2, l. 24/2017, l'indicazione degli incarichi svolti come perito o consulente tecnico d'ufficio e di parte (pubblica o privata) all'interno di procedimento civili o penali.
11. È raccomandabile che l'assenza di precedenti incarichi non precluda la prima iscrizione o la riconferma all'interno dell'albo, poiché la circostanza non è necessariamente ricollegabile al merito o demerito dell'esperto, mentre essa potrà essere successivamente valutata dal singolo magistrato in sede di scelta dell'esperto anche al fine di rilevare eventuali conflitti d'interesse; di tale irrilevanza ai fini dell'iscrizione e della riconferma il modulo d'iscrizione dovrebbe dare espressamente atto. Diversamente, il Comitato dovrebbe valutare, in sede di riconferma, le annotazioni presenti nel fascicolo personale di cui all'art. 7, relative ad eventuali inadempienze nello svolgimento di precedenti incarichi.
12. Costituisce buona prassi organizzativa quella per cui l'attività istruttoria dei Comitati si avvale in particolare della presenza al loro interno degli Ordini rappresentativi delle professioni mediche e sanitarie, i quali, a seguito di un previo esame delle domande pervenute, possono utilmente portare al Comitato proprie osservazioni e annotazioni, anche con riferimento alla corrispondenza tra le informazioni dichiarate nelle domande e quelle possedute presso le rispettive anagrafi.

Articolo 7 – Fascicolo personale

1. Al fine di una ottimale tenuta dell'albo, nonché al fine di mettere a disposizione di ogni magistrato un quadro informativo il più possibile completo circa le competenze possedute dagli iscritti, è raccomandabile che, all'atto dell'iscrizione o della riconferma, venga formato un fascicolo personale o una scheda personale, nei quali far confluire tutte le informazioni prodotte nella domanda di iscrizione/riconferma.
2. All'interno del fascicolo o della scheda, oltre ai dati personali, trovano dunque collocazione le seguenti informazioni delle quali si fornisce una descrizione esemplificativa:
 - a) professione (con indicazione delle date di acquisizione del titolo di studio e di abilitazione all'esercizio);
 - b) specializzazione/i (con indicazione della data di acquisizione del titolo);
 - c) curriculum formativo (titoli post-lauream: corso di perfezionamento, master, dottorato; corsi ECM e altre attività di formazione; docenze);
 - d) curriculum professionale (posizioni e ruoli ricoperti, datori di lavoro, strutture ove si è prestato servizio; tipi e aree di attività praticate, ivi comprese, nel caso di



- attività chirurgica, le informazioni funzionali alla valutazione della speciale competenza ai sensi dell'art. 6, comma 8; attività di consulenza professionale svolta presso imprese, ecc.);
- e) curriculum scientifico (attività di ricerca e pubblicazioni);
 - f) altri riconoscimento accademici o professionali;
 - g) incarichi di perito/consulente assegnati e revocati dall'autorità giudiziaria e da parti pubbliche o private; per quanto concerne gli incarichi dell'autorità giudiziaria sono annotati anche i compensi liquidati; per quanto riguarda gli incarichi revocati, è annotata la motivazione della revoca;
 - h) iscrizione a società scientifiche;
 - i) competenze nell'ambito della conciliazione, acquisite mediante esperienza professionale o appositi percorsi formativi;
 - j) ogni ulteriore elemento che il singolo esperto ritenga utile dichiarare in via volontaria ai fini della valutazione del proprio profilo di competenza da parte dell'autorità giudiziaria.
3. Il fascicolo personale andrebbe aggiornato, oltre che in sede di revisione triennale (art. 9), anche in base alle comunicazioni periodiche dell'interessato oppure, per quanto riguarda gli incarichi dell'autorità giudiziaria, d'ufficio ad opera degli uffici per il processo costituiti nei Tribunali o delle articolazioni interne alle Procure, che provvederanno a raccogliere tutte le eventuali comunicazioni dei singoli magistrati in esito allo svolgimento degli incarichi (art. 10).
4. Le Parti, secondo quanto meglio specificato all'art. 11, si impegnano a mettere a disposizione dei Tribunali un unico software per la creazione e la gestione del fascicolo personale, al fine di garantirne la migliore funzionalità nell'uso e l'accessibilità a livello distrettuale e ultradistrettuale.

Articolo 8 – Iscrizione

1. La procedura di iscrizione agli albi dovrebbe tenere conto delle seguenti esigenze:
 - a) assicurare completezza e chiarezza delle informazioni che ogni istante ha l'onere di produrre al momento della domanda di iscrizione;
 - b) semplificare quanto più possibile la procedura e la relativa modulistica (anche attraverso la loro informatizzazione) al fine di evitare il rischio di "fuga dagli albi" che potrebbe derivare da eccessivi oneri informativi in capo ai singoli esperti;
 - c) favorire l'iscrizione di un numero di esperti sufficiente a coprire tutte le aree professionali e di specializzazione ed a garantire margini di scelta effettivamente ampi da parte dei singoli magistrati, anche in vista della rotazione degli incarichi.
2. In base a tali considerazioni, è opportuno che il presente protocollo detti alcune raccomandazioni circa tempi e adempimenti che dovrebbero caratterizzare la procedura che fa capo ai singoli Comitati circondariali.
3. Costituisce buona prassi organizzativa quella di avviare la procedura attraverso l'emanazione di un avviso pubblico di periodicità, ad esempio, annuale, pubblicato sul

sito web del Tribunale e da diffondere attraverso la collaborazione delle organizzazioni professionali interessate (ordini professionali, associazioni sindacali, società scientifiche, ecc.) e di istituzioni competenti nel settore (aziende sanitarie, università, organi tecnico-scientifici della p.a. ecc.). Tale avviso pubblico potrebbe prevedere l'apertura di due finestre durante ogni anno (ad esempio di durata bimestrale) nelle quali tutti gli interessati possono candidarsi all'iscrizione (prima iscrizione o iscrizione a specializzazione diversa da quella già registrata). La chiusura di ciascuna finestra darebbe avvio all'esame da parte del Comitato albo delle nuove domande pervenute, da concludersi, entro un termine prestabilito nell'avviso, con la delibera di accoglimento e rigetto delle domande.

4. Le Parti si impegnano affinché il software di cui all'art. 11 sia idoneo alla gestione dell'inoltro in forma elettronica delle domande di iscrizione.

Articolo 9 – Revisione triennale

1. Tenuto conto che i codici di rito e la legge n. 24/2017 prevedono, per la revisione periodica degli albi, termini temporali tra loro disomogenei e comunemente considerati ordinatori, in base alla risoluzione del CSM del 25 ottobre 2017 è raccomandabile stabilire un termine triennale per la revisione periodica degli albi.
2. Tale revisione consiste essenzialmente in una doppia verifica: della volontà dell'esperto di confermare la propria iscrizione; della permanenza dei requisiti in capo all'esperto che esprima siffatta volontà. L'esito della verifica corrisponde alla riconferma o alla cancellazione dell'iscrizione; la cancellazione dell'iscrizione in sede di revisione consegue al venir meno dei requisiti di onorabilità e di professionalità, fermo il potere del Comitato di adottare in ogni momento i provvedimenti disciplinari previsti nei codici di rito.
3. È opportuno che la revisione triennale sia avviata attraverso una comunicazione personale a ciascuno degli iscritti, con l'apposizione di un termine per far pervenire la domanda di riconferma, con la quale l'istante dovrà confermare e integrare le informazioni richieste in sede di iscrizione (art. 6).
4. La predetta comunicazione personale dovrebbe sempre esplicitare che la mancata presentazione della domanda di riconferma preclude ogni valutazione circa il mantenimento dei requisiti di iscrizione e fa presumere la volontà dell'interessato di non permanere all'interno dell'albo. Scaduto il termine apposto per l'invio della domanda di riconferma, il Comitato provvede a una ulteriore comunicazione rivolta a chi non abbia inoltrato la domanda, con l'espresso avvertimento delle conseguenze sanzionatorie in caso di protratto silenzio e con l'apposizione un nuovo termine. Il Comitato dispone la cancellazione dell'iscrizione di chi non abbia provveduto a inviare la domanda di riconferma entro il termine assegnato con la seconda comunicazione. La cancellazione così disposta non dovrebbe ostare a una nuova iscrizione in occasione di una successiva finestra.

5. Al fine di agevolare il lavoro dei Comitati circondariali, è raccomandabile che nel semestre in cui cade la procedura di revisione potrebbe non venga aperta una finestra per le nuove iscrizioni.

Articolo 10 – Obblighi informativi nel corso del triennio

1. Al fine di rendere meno gravosa la procedura di revisione triennale e al fine di promuovere un regolare aggiornamento del fascicolo personale, è raccomandabile che annualmente gli iscritti siano tenuti alla comunicazione di alcune informazioni rilevanti:
 - a) perdita dei requisiti di iscrizione;
 - b) importanti variazioni della situazione professionale (a titolo esemplificativo: trasferimento della sede di lavoro in un distretto giudiziario diverso da quello annotato nel fascicolo personale; pensionamento);
 - c) incarichi di consulente tecnico ricevuti da parti pubbliche e private.
2. Il mancato assolvimento dell'obbligo, anche a seguito di rilievo dell'inadempienza conseguente a controllo periodico, dovrebbe essere valutato dal Presidente del Tribunale nell'ambito dei poteri di vigilanza assegnatigli dai codici di rito.
3. L'aggiornamento degli incarichi assegnati dall'autorità giudiziaria, giudicante e requirente, sarà curato dalle strutture di cui all'art. 9, comma 4, avvalendosi del software di cui all'art. 11.
4. Per quanto riguarda le altre informazioni contenute nel fascicolo personale (es. corsi di formazione, variazioni minori del curriculum professionale, pubblicazioni scientifiche, ecc.), il relativo aggiornamento dovrebbe essere reso sempre possibile per via informatica da parte del singolo iscritto.

Articolo 11 – Accessibilità degli albi e dei fascicoli personali. Software informatico.

1. Le Parti convengono che la piena accessibilità degli albi circondariali e dei connessi fascicoli personali degli iscritti, a livello distrettuale e ultradistrettuale da parte di ogni magistrato, costituisce una fondamentale esigenza alla quale la revisione degli albi avviata dalla legge n. 24/2017 deve corrispondere e, dunque, una priorità delle presenti linee guida.
2. In quest'ottica, è essenziale che a tutti i Tribunali sia reso disponibile un software in grado di informatizzare la gestione dell'albo e dei fascicoli personali, nonché supportare lo svolgimento delle procedure di iscrizione e revisione periodica attraverso la presentazione elettronica delle domande di iscrizione e di riconferma.
3. La FNOMCeO, avendo manifestato il proprio interesse a dotarsi di una propria anagrafe professionale informatizzata recante informazioni in gran parte sovrapponibili con quelle che compongono il fascicolo personale, si farà carico della costruzione di un simile software gestionale, del quale sosterrà anche i costi.

4. Le Parti convengono che tale soluzione, consentendo, tra l'altro, una agevole comunicabilità tra i dati contenuti nell'anagrafe e quelli del fascicolo personale, va incontro agli obiettivi di semplificazione delle procedure di iscrizione e di revisione periodica, nonché di alleggerimento degli oneri informativi individuali.
5. Al fine di conseguire uno strumento rispettoso delle presenti linee guida, nonché delle esigenze di riservatezza e di sicurezza derivanti in particolare dalla finalizzazione dello strumento stesso anche all'attività dell'autorità giudiziaria, le Parti si impegnano a supportare la programmazione del software fornendo assistenza informativa circa i contenuti e le funzionalità di cui esso dovrà essere dotato, ivi comprese le funzioni di ricerca per parole chiave a beneficio dei singoli magistrati in sede di individuazione e nomina dell'esperto.
6. Le Parti auspicano che la piena accessibilità degli albi e dei fascicoli personali così conseguita possa contribuire a rendere residuali ed eccezionali le ipotesi in cui debba farsi ricorso a nomine di esperti non iscritti ad alcun albo circondariale.

Articolo 12 – Pubblicità degli albi

1. Ferma la piena accessibilità degli albi e dei connessi fascicoli personali da parte degli uffici giudiziari, è raccomandabile, per esigenze di trasparenza, che gli albi dei periti e dei consulenti tecnici siano resi pubblici, anche sui siti web dei Tribunali, nelle loro informazioni essenziali (nominativo, professione e specializzazione con indicazione dei titoli abilitanti, data di iscrizione/riconferma), con l'esclusione, per esigenze di riservatezza dei dati personali, di tutte le altre informazioni contenute nel fascicolo personale.

Articolo 13 – Controlli

1. Ferma l'assunzione di responsabilità, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.p.r. 445/2000, da parte dei singoli iscritti circa la verità delle informazioni prodotte, è raccomandabile che i Comitati circondariali prevedano un sistema di controlli.
2. In sede di prima iscrizione e di revisione triennale, i Comitati dovrebbero avvalersi, anche a fini di controllo sulla verità delle informazioni prodotte, del supporto informativo in sede di istruttoria ai sensi dell'art. 6, comma 9, fornito dagli Ordini professionali rappresentati all'interno dell'organismo.
3. Costituisce buona prassi organizzativa altresì quella di prevedere, a discrezione del Comitato, l'esecuzione di controlli a campione infratriennali su singoli iscritti o gruppi di iscritti al fine di verificare il permanere dei requisiti di iscrizione.
4. Il Comitato che rilevi in tal modo incongruenze, le quali non siano manifestamente dovute ad errore scusabile, dovrebbe segnalarle al presidente del Tribunale affinché eserciti il potere disciplinare previsto a questo proposito dai codici di rito, nonché dar seguito agli atti imposti dall'eventuale violazione della legge penale.



Articolo 14 – Adesione al protocollo nazionale

1. Le Parti convengono circa l'assoluta opportunità di aprire il presente protocollo all'adesione degli Ordini rappresentativi, a livello nazionale, delle professioni non mediche, affinché l'armonizzazione perseguita da questo strumento possa procedere con il supporto di tutte le professioni interessate e nella prospettiva che lo spirito di collaborazione così espresso a livello locale possa riprodursi presso ciascun circondario, anche mediante i protocolli locali di cui all'art. 15.
2. Al fine di non pregiudicare la certezza e la stabilità delle presenti linee guida, le Parti convengono che l'adesione di nuovi soggetti non possa modificare i contenuti del protocollo, ma soltanto integrarli attraverso appositi allegati, come nel caso contemplato dall'art. 5 ai fini della individuazione delle eventuali specializzazioni delle professioni non mediche oppure in altre ipotesi in cui si renda necessario l'adattamento di singoli profili disciplinati dal protocollo alle peculiarità delle singole professioni, come ad esempio al fine dell'adeguamento delle informazioni contenute nel fascicolo personale di cui all'art. 7.

Articolo 15 – Protocolli locali

1. Le Parti si impegnano a promuovere l'attuazione del presente protocollo favorendo la stipulazione di protocolli d'intesa a livello circondariale che recepiscono le linee guida nazionali e che abbiano come parti il Tribunale, l'Ordine circondariale degli avvocati e l'Ordine provinciale dei medici-chirurghi e degli odontoiatri (nonché, in prospettiva, gli Ordini delle altre professioni sanitarie). I protocolli locali dovrebbero recepire integralmente le previsioni di quello nazionale, con la facoltà di apportare eventuali e motivati adattamenti dovuti ad esigenze emerse localmente.
2. La stipulazione di tali protocolli appare come la soluzione più adeguata per garantire l'avvio a livello circondariale della revisione degli albi in coerenza con le raccomandazioni nazionali, nonché come la soluzione più rispettosa dell'autonomia degli Ordini professionali.
3. Le Parti si impegnano a promuovere la conclusione dei protocolli locali entro 45 giorni dalla stipula del presente protocollo.

Articolo 16 – Raccomandazioni per la prima attuazione del protocollo nazionale

1. Al fine di assicurare una ordinata attuazione del protocollo nazionale e, quindi, della complessiva operazione di riordino cui è diretta la risoluzione del CSM 25 ottobre 2017, le Parti convengono di indicare alcune raccomandazioni per la prima revisione degli albi esistenti, che dovrebbe seguire il seguente ordine:



- a) invio, da parte del Comitato circondariale, di una comunicazione a tutti gli iscritti all'albo, per la parte relativa alle professioni sanitarie, ove si illustrino brevemente le ragioni della revisione in corso, si richieda di confermare o meno la volontà di restare iscritti, si diano adeguate istruzioni sulle informazioni da dichiarare a chi intenda richiedere la conferma dell'iscrizione e sulle relative modalità, si assegni un termine (che potrebbe essere congruo fissare tra i 30 e i 45 giorni);
 - b) valutazione, da parte del Comitato, delle domande pervenute entro un termine prestabilito (es. 30 giorni dalla scadenza del termine precedente);
 - c) previsione che, in ogni caso, la procedura di revisione non richieda più di 90 giorni;
 - d) pubblicazione, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande di riconferma, di un avviso pubblico per le nuove iscrizioni;
 - e) valutazione delle nuove domande in tempi tali da non superare i 120 giorni dall'inizio della revisione dell'albo, così da garantire un'entrata a regime nel giro di quattro mesi dall'inizio delle procedure;
 - f) avvio, a partire dalla chiusura di questa fase transitoria, della fase a regime (da questo momento potranno decorrere i termini previsti agli articoli precedenti per le comunicazioni periodiche di aggiornamento, per gli avvisi annuali relativi alle nuove iscrizioni, per la revisione triennale).
2. In attesa della fornitura del software di cui all'art. 11, le procedure dovrebbero seguire le normali prassi degli uffici, avendo in ogni caso cura di raccogliere tutte le informazioni previste agli artt. 6 e 7, così da rendere agevole il trasferimento delle medesime all'interno del software una volta che questo sia reso disponibile.

Articolo 17 – Monitoraggio

1. Le Parti convengono circa l'assoluta rilevanza di un monitoraggio periodico sull'attuazione delle previsioni ivi contenute, ad iniziare dal censimento dei protocolli territoriali, la cui raccolta verrà promossa dal CSM mediante richiesta di trasmissione rivolta ai Tribunali.
2. Le Parti si impegnano ad istituire un tavolo tecnico, facente capo alla VII Commissione del CSM e formato da rappresentanti delle Parti (da integrarsi con ulteriori componenti designati da altre parti aderenti ai sensi dell'art. 14), con il compito di curare l'attività di monitoraggio.
3. Il tavolo tecnico sarà convocato periodicamente su iniziativa della VII Commissione del CSM e si avvarrà dell'assistenza amministrativa degli uffici del Consiglio; ciascuna Parte designante stabilisce eventuali indennità e rimborsi spesa da riconoscere ai rispettivi componenti e se ne fa carico. Il tavolo tecnico fornirà altresì il proprio supporto alla costruzione del software di cui all'art. 11.
4. La fase di prima revisione degli albi di cui all'art. 16 sarà seguita con particolare attenzione.



5. Il monitoraggio includerà l'elaborazione e l'analisi di un questionario, da sottoporre ai Comitati circondariali a sei mesi dalla conclusione del protocollo, circa vantaggi e criticità delle linee guida, buone prassi evidenziatisi in fase di prima attuazione, nonché ogni altra osservazione relativa alle previsioni del protocollo nazionale e alla revisione degli albi.

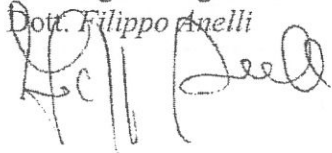
Articolo 18 – Disposizione finale

1. Ove in un circondario, al momento della stipula del presente protocollo e prima della conclusione del protocollo locale, la revisione degli albi sia in corso o sia già stata compiuta in attuazione della legge n. 24/2017 e della risoluzione del Consiglio superiore del 25 ottobre 2017, è opportuno che il Comitato circondariale adegui le proprie procedure a quelle raccomandate, in caso di palese contrasto con il presente protocollo, al fine di allineare adempimenti e tempistiche.

Roma, 24 MAG. 2018

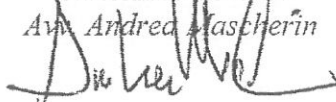
Il Presidente della Federazione
Nazionale degli Ordini dei
Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Dott. Filippo Anelli



Il Presidente del Consiglio
Nazionale Forense

Avv. Andrea Mascherin



Il Vicepresidente del Consiglio
Superiore della Magistratura

On. Avv. Giovanni Legnini

